

MEDIOEVO ITALIANO
RASSEGNA STORICA ONLINE

Horst Enzensberger

I Greci nel Regno di Sicilia.

Aspetti della loro vita religiosa, sociale, economica alla luce del
diritto canonico latino e di altre fonti latine.

© Proprietà intellettuale dell'autore. Pubblicato il 31.05.2000. Aggiornato il 1.06.2000.
“L'uso del testo per saggi, articoli, tesi di laurea è vincolato dalla citazione completa: H.
ENZENSBERGER, *I greci nel Regno di Sicilia. Aspetti della loro vita religiosa...*
<<http://www.medioevoitaliano.org/enzensberger.greci.pdf>> (Rassegna Storica online, 1,
2000)”

I GRECI NEL REGNO DI SICILIA di HORST ENZENSBERGER*

Due grossi latifondisti della Sicilia Orientale evadono le tasse, vengono rinviati a giudizio e, dopo un'accurata verifica delle eccezioni a loro favore, dovrebbero essere, finalmente, costretti a pagare il dovuto. Il caso suscita interesse a livello internazionale. E non sappiamo ancora com'è finita ...

Uno scenario non privo di un tocco di attualità, ma non è il riassunto di notizie pubblicate sul Giornale di Sicilia: il caso in questione avvenne alla fine del dodicesimo secolo.

Gli antagonisti erano un parroco “assenteista” – preferiva il soggiorno di studio a Parigi ai suoi obblighi giornalieri – e due esponenti del ceto dirigente greco del regno di Sicilia, che si rifiutarono di pagare le decime con la motivazione che in quanto greci non erano tenuti a pagare decime al sacerdote latino. L'istanza superiore chiamata in causa era papa Celestino III e gli osservatori alla cui attenzione dobbiamo la conoscenza del fatto erano l'uno spagnolo e l'altro lucchese. Il canonista spagnolo è poi quello più preciso nel tramandare i nomi e l'indirizzo della decretale .

Il fatto che Nicola, così si chiama l'avventuroso studente all'estero (in tempi precedenti a programmi come ERASMUS o SOCRATES), sprecasse tanto tempo, energie e soldi per portare la sua vertenza giudiziaria contro i parrochiani morosi persino davanti al papa significa anzitutto che i loro contributi negati erano una fetta consistente delle sue entrate, e quindi indispensabili per mantenere il suo tenore di vita .

Prima di analizzare più da vicino questa storia, cercherò di definire più concretamente la natura di queste fonti canonistiche e di dare uno sguardo allo sviluppo storico dell'ordinamento ecclesiastico in Sicilia e nel futuro regno.

Per le fonti latine in generale vale che esse fanno emergere la diversità dei Greci la quale è più tangibile a livello linguistico e religioso entrambi intrecciati tra di loro. Le fonti canonistiche in particolare mettono in evidenza le divergenze col sistema normativo “latino”, ma anche

*. Testo della conferenza tenuta all'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini” di Palermo il 18 febbraio 1998.

l'inserimento dei Greci in esso. Lo scontro o il presunto scontro con la norma e la necessaria soluzione del caso è alla base della decisione decretalistica.

I. Il diritto canonico latino

Nonostante la sua importanza questa categoria di fonte ha trovato poca attenzione tra gli storici “comuni”. Già Paul Fridolin KEHR ne aveva individuato la ragione: sono testi che non offrono letture amene come la cronachistica medievale ogni tanto è in grado di fare. Inoltre c’è da osservare che spesso le indicazioni concrete che possono interessare lo storico, come i nomi delle persone e dei luoghi oppure le date cronologiche, sono ridotte in maniera quasi irriconoscibile. In analogia alla redazione di formulari per le cancellerie gli elementi concreti erano considerati di minore rilevanza – in caso di applicazione si dovrebbero comunque sostituire con i dati relativi – e di conseguenza venivano meno curati soprattutto nel caso che nomi e toponimi fossero meno familiari al redattore.

Proprio nel corso del secolo XII sta nascendo il primo nucleo del *Corpus Iuris Canonici*, in vigore nella Chiesa Romana fino alla pubblicazione del *Codex Iuris Canonici* nel 1918, aggiornato pochi anni fa. La spinta all’elaborazione sistematica veniva dalla contemporanea riscoperta della codificazione giustiniana ed è strettamente legata alla prima fioritura delle scuole di diritto nell’Italia settentrionale.

Il materiale a disposizione erano atti e decreti conciliari (i *canones* appunto), deliberazioni sinodali ed una serie di collezioni ed elaborazioni più o meno organiche, ma spesso limitate nella loro finalità come ad esempio il Decreto di Burcardo di Worms o destinate ad un’applicazione di tipo pastorale come i libri penitenziali. Inoltre c’erano a disposizione le lettere dei pontefici romani che nella tradizione del magistrato tardoantico avevano tenuto e continuavano a tenere atti e registri.

Benché la serie dei registri originali conservati all’Archivio Segreto Vaticano cominci col primo anno di pontificato di Innocenzo III – precedono un registro che risale a Giovanni VIII e il più famoso registro di Gregorio VII (quello con il *dictatus pape* per intenderci – e questo famoso testo non è altro che l’indice programmatico di una collezione di fonti canonistiche come hanno dimostrato le ricerche più recenti di Hubert MORDEK) – , possiamo risalire fino ai tempi di Gregorio Magno il cui registro fu considerato testo letterario e quindi trasmesso per altre vie

che non quelle archivistiche . Testò, questo, tra l'altro particolarmente fertile per la storia della Sicilia come dimostra il fatto che nel decimo volume dell'Italia Pontifica su 835 documenti registrati ben 340 provengono dal registro di Gregorio I. Numerosi altri sono trasmessi in altre collezioni canonistiche (66 delle 224 decretali pubblicate dall'HOLTZMANN riguardano il Regno normanno).

Alla dispersione, disparità e contraddittorietà delle decisioni normative pronunciate in periodi diversi cercò di mettere rimedio il *magister* Graziano nella sua *Concordantia discordantium canonum*, cioè nel *Decretum Gratiani* il quale costituirà la prima parte del *Corpus iuris canonici*. L'opera ebbe un tale successo nell'avviamento agli studi di diritto canonico che Alessandro III decise di farla applicare dalla cancelleria apostolica per la definizione delle lettere in materia giurisdizionale. Con lui cresce notevolmente il numero delle sentenze e dei mandati giurisdizionali, cioè delle decretali, emanate nell'esercizio della *plenitudo potestatis*, concetto teorizzato, più di un secolo dopo, in maniera estremamente accentuata da Bonifacio VIII.

La decretale è dunque un documento pontificio, appartenente alla categoria delle lettere di giustizia, però trasmesso non in forma di originale o di copia nell'archivio del destinatario, ma tramite una delle numerose collezioni canonistiche redatte nel periodo tra il pontificato di Alessandro III e quello di Gregorio IX .

Con la sua decretale il papa poteva rispondere al quesito sottopostogli da un vescovo o da un altro prelato di alto rango e così dare un'esplicazione delle norme vigenti, o decidere direttamente un caso particolare dando un esempio di applicazione; poteva anche, in mancanza di informazioni più precise necessarie per una decisione, delegare il caso alle autorità ecclesiastiche territorialmente competenti indicando però gli argomenti da considerare in una sentenza definitiva. Con questo tipo di legiferazione da corte suprema i pontefici romani contribuirono a sviluppare ed aggiornare la normativa canonistica.

Gli studiosi di diritto canonico di allora si affrettarono a raccogliere – utilizzando a questo scopo i registri oggi perduti di papi come Alessandro III, Clemente III e Celestino III – quei testi che a loro sembravano significativi, sia dal punto di vista dell'attualità, sia dal punto di vista del

metodo di allegazione e deduzione o dal punto di vista dell'interesse del redattore per la propria regione che assai spesso influiva sulla scelta degli esempi. Il fatto che non esistano collezioni originarie del regno di Sicilia, ma che ci siano tramandati tanti casi collocati in ambiente meridionale significa che la casistica proposta dai prelati "normanni" suscitava interesse generale. D'altro canto, c'è anche qualche canonista rinomato che dispone di conoscenze personali della realtà meridionale: accanto al cardinale Laborante, che prima di passare alla carriera curiale era canonico a Capua dove conobbe l'arcivescovo Ugone che dal 1147 al 1163 resse la cattedra di Palermo, sono da ricordare il *magister* Lombardus da Piacenza, arcivescovo di Benevento dal 1171 al 1179, ed il *magister* Rufinus, rettore di una chiesa concessagli dall'abate di Montecassino. Benché utilizzasse materiale raccolto durante il suo soggiorno a Capua, Laborante non si interessò in modo particolare della situazione dei Greci. Per quanto riguarda i Greci, l'Italia meridionale e la Sicilia erano le uniche zone di convivenza tra Latini e Greci sotto la supremazia del pontefice romano da dove anche il semplice cristiano poteva raggiungere in modo relativamente facile la sede della curia romana e quindi ricorrere al giudizio della somma autorità ecclesiastica.

Oltre alle collezioni "private" delle decretali furono redatte le *Quinque compilationes antiquae*: due assunsero carattere ufficiale: la terza del 1210, redatta per ordine di Innocenzo III, famoso giurista lui stesso, ed inviata allo studio di Bologna con ingiunzione di osservarla nell'insegnamento, e la quinta, commissionata da Onorio III ed ugualmente pubblicizzata nel 1226.

Il secolo delle grandi codificazioni – ricordo il *Liber Augustalis* di Federico II del 1231 – vide anche la codificazione sistematica delle decretali, operata dal domenicano Raimondo di Peñafort e convalidata da Gregorio IX nel 1235: *Quinque libri decretalium* oppure *Liber Extra*, cioè in aggiunta al *Decretum Gratian*. La seconda parte del Corpus iuris canonici si arricchì ancora: il *Liber Sextus*, cioè le decretali di Bonifacio VIII, le *Clementinae* di Clemente V. Nella tradizione manoscritta (e nelle edizioni) si aggiunsero poi le *Extravagantes* di Giovanni XXII e le *Extravagantes communes* con decretali di vari papi da Bonifacio VIII a Sisto IV.

Conviene ricordare che il metodo medievale di raccogliere tutto il materiale disponibile per consentire una susseguente cernita ragionata ebbe un seguito nella preparazione del nuovo Codice di diritto canonico. La *Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis*, infatti, ha creato con la sua raccolta di fonti, in particolare con la terza serie che contiene gli atti pontifici, un preziosissimo strumento di lavoro proprio per lo studio dei greci del Meridione. Lavoro purtroppo poco sfruttato a ragion della sua scarsa diffusione. Ed aggiungiamo anche il *Regesto Vaticano per la Calabria* del padre RUSSO che consente un rapido accesso alle fonti che riguardano la situazione calabrese, quindi anche quella dei greci in quell'area.

Le fonti dell'ambito curiale che ci offrono delle notizie relative ai Greci sono inoltre i registri papali da Innocenzo III in poi, non più sistematicamente confluiti nelle collezioni canonistiche, l'indirizzario della curia romana (*Provinciale*) e l'abate (sic!) di Grottaferrata è persino presente nel *Formularium audientie litterarum contradictarum*, manuale di cancelleria per applicazione della giurisdizione delegata del pontefice romano, ma la protezione papale contro malfattori che inquietano il monastero nel tranquillo possesso dei suoi beni non rappresenta una problematica specifica del monachesimo greco. L'indirizzo suona: *Dilectis filiis ... abbatu et conventui monasterii Cripte ferrate de Urbe, ordinis sancti Basilii*, ed è da questo tipo di definizione curiale richiesta dal IV Concilio Lateranense che nasce il concetto di ordine basiliano. Interessano poi in modo particolare le scritture raccolte dalla Camera pontificia: libri di conto, resoconti delle collette (le decime straordinarie a disposizioni del papa), spoliazioni e tutto il materiale relativo alla provvisione di prebende ecclesiastiche magistralmente adoperata dai papi avignonesi, e alla riscossione di tributi relativi alle nomine. Che non si potesse parlare apertamente di simonia, si evitava soltanto con un piccolo, ma efficace accorgimento: tutte le obbligazioni a pagare il *servitium* erano, sulla carta, spontanee e non coatte. Curiosamente le date di questi giuramenti sono però sempre precedenti alla consegna delle lettere di nomina. Se questo procedimento è la conseguenza del processo intentato da Giovanni XXII, immediatamente dopo la sua intronizzazione, al suo predecessore Clemente V nel cui lascito si erano trovate centinaia di

lettere di nomina non consegnate al beneficiario a causa del mancato pagamento, non ho potuto verificare. Il procedimento ben presto fu insabbiato ed archiviato. Tutte le somiglianze con casi attuali e con l'atteggiamento di personaggi viventi sono puramente casuali e da me non volute!

Il pagamento di questi *servitia*, della tassa effettivamente dovuta per la nomina a vescovo o abate da parte del papa, il quale, per motivi di bilancio ed in virtù della *plenitudo potestatis*, aveva scavalcato i diritti elettivi di capitoli e conventi, veniva registrato dettagliatamente. Potremmo quindi ricostruire i canali finanziari utilizzati per i pagamenti dal clero greco, che alla pari dei gerarchi latini era stato sottoposto a questo trattamento, e scoprire che non si distinguono da quelli utilizzati dal clero latino conterraneo. Si deve costatare che il Meridione, e particolarmente Calabria e Sicilia, è escluso dal circuito monetario di scambio delle grandi banche (toscano) dell'epoca. Il pagamento concreto è indicatore dell'andamento economico generale e dell'economia aziendale in un determinato momento: quando esso non viene effettuato in unica soluzione o comunque ritardato, siamo di fronte ad un indizio di crisi economica: se locale o regionale si può stabilire analizzando pagamenti di altri prelati della stessa zona. L'importo della tassa, fissato nel tariffario del camerario, è invece la valutazione delle potenzialità politico-economiche della singola azienda ecclesiastica che non viene aggiornata regolarmente. Come tassa viene calcolato un terzo delle entrate annuali stimate nell'agenda del camerlengo. Rinuncio a presentare estratti di questi atti finanziari, sia perché ci vorrebbe una mentalità da ragioniere per gustarle adeguatamente, sia perché anche le edizioni disponibili sono già ridotte all'essenziale contabile, benché qualche notizia divertente si trovi persino in quel contesto: due procuratori esperti riescono a perdere la quietanza e devono umilmente richiedere una seconda copia. Le prebende greche, comunque, non reggono il confronto con l'Europa nord occidentale. I più quotati erano il S. Salvatore di Messina con un reddito di 500 fl.¹ e Grottaferrata con 400 fl.² – Cluny, ad esempio, era valutato con 8000 fiorini –, ma spesso il preventivo non

1. 1313 - 1421.

2. 1303 - 1434.

superava il minimo di 100 fiorini annui, e tra gli ecclesiastici esonerati dal pagamento *propter paupertatem* troviamo prevalentemente greci. Lo squilibrio economico tra Italia settentrionale e Meridione si manifesta già allora. [v. grafico e tabella in Appendice]

Per la storia dei Greci nel Regno dobbiamo ancora ricordare il sinodo di Melfi nel 1284 sotto la direzione del cardinale legato Gerardo Bianchi di Parma. Il tema più scottante non era però l'eventuale contrasto tra rito greco e rito latino o l'applicazione delle disposizioni del II Concilio di Lione (1274), ma l'imposizione di una tassa speciale destinata a finanziare la spedizione angioina contro Pietro III d'Aragona – siamo già alla Guerra del Vespro. I capitoli degli statuti relativi ai Greci analizzeremo più avanti.

Qualche notizia possiamo ricavare anche da altre fonti: dai manuali dell'*ars dictaminis* o dalla documentazione latina in generale, ma considerata in un'ottica diversa da quella consueta tutta rivolta alla parte dispositiva. Particolarmente interessanti possono essere gli adattamenti di testi agiografici greci alle esigenze di un pubblico latino. Lascero da parte tutta la letteratura di carattere teologico dotto ed in particolare quella sulle controversie dogmatiche, certamente di grande interesse per altri campi di ricerca, ma poco utili alla ricostruzione dell'ambiente greco nell'Italia meridionale. Semmai sono gli autori di tali testi come Barlaam di Seminara, vescovo di Gerace dal 1342 fino alla morte, avvenuta probabilmente nel 1348, a meritare il nostro interesse. Gli successe nella carica di vescovo a Gerace addirittura un monaco, proveniente dal monastero di Studion: Simone Athomanos che ricevette ad Avignone gli ordini minori, l'ordinazione sacerdotale e quella episcopale e il 23 giugno 1348 venne nominato eletto di Gerace. L'esenzione *ad vitam* dall'autorità del metropolita latino di Reggio fu concessa soltanto qualche mese dopo, benché già ai tempi di Barlaam il vescovado fosse stato esente ed immediatamente soggetto alla Santa Sede. Ci sarà stata qualche rimostranza da parte dell'arcivescovo a creare l'intoppo poi felicemente risolto.

Se Barlaam è emblematico per l'abilità di uomini intrisi delle due culture, greca e latina, a muoversi con una certa disinvoltura in due mondi rimanendo fedeli a se stessi e alle proprie convinzioni, Simone dimostra

la flessibilità della curia romana e della sua disponibilità a prescindere, nel momento politicamente opportuno, dall'applicazione rigida e schematica di norme pur mantenendole in vigore il linea di principio. Un secolo dopo sarà un altro greco arruolato dalla chiesa romana, Bessarione, a porre le fondamenta per il risanamento culturale ed economico del monachesimo greco.

II. L'organizzazione ecclesiastica nel Regno

Uno dei motivi principali per l'accordo con i Normanni di Roberto il Guiscardo era per il papa la prospettiva di poter riportare una buona parte dell'Italia meridionale e soprattutto la Sicilia sotto il dominio spirituale della Santa Sede, concedendo il dominio temporale a questi guerrieri immigrati. Questo proposito della politica curiale aveva già trovato un'espressione programmatica nelle nomina di Umberto di Silva Candida ad *archiepiscopus Siciliensis*, ma soltanto la conquista militare dell'isola poteva assicurare la sua realizzazione.

La ristrutturazione parziale di una gerarchia latina in Puglia risale già ai tempi del catepato Boioannes, quindi ancora sotto il dominio bizantino; toccava adesso, dopo le vicende del 1054, alla Calabria e, con l'assistenza divina, alla Sicilia di essere reintegrati nella chiesa Romana con l'aiuto dei conquistatori. Era venuto, finalmente, il momento giusto per il tentativo di annullare l'ordinanza del *basileus* Leone III che nel 732/733 aveva sottratto l'Italia meridionale e l'Illirico alla giurisdizione del patriarca dell'Occidente sottoponendo quest'area al patriarca di Costantinopoli. La pretesa del primato "latino" era una questione di natura giuridica, non riguardava, in linea di principio, la lingua, il rito, il clero e neanche la fede della popolazione greca. Quasi l'unico parametro, in ogni caso quello decisivo, era la disponibilità dei soggetti greci all'obbedienza nei confronti della chiesa romana e del papa. Segno di questa sottomissione poteva essere la partecipazione ai sinodi e concili indetti dalla chiesa Romana. Troviamo infatti al sinodo lateranense del 1112 l'arcivescovo di Santa Severina, al III concilio Lateranense del 1179 i vescovi greci di Crotone, Gerace, Nicotera, Umbriatico e Strongoli, mentre manca, purtroppo, l'elenco dei partecipanti per il IV Lateranense del 1215, importantissimo per il clero greco. Il II Lugdunense del 1274 vide la partecipazione di due arcivescovi greci: Angelo di Rossano e Ruggero Stefanizzi di Santa Severina, discendente da una famiglia greca ma anche rappresentante di una cultura mista greco-latina³. Che poi l'applicazione pratica della sottomissione al papa abbia portato anche alla

3. Il suo sigillo reca un'iscrizione in latino, mentre quello di Angelo porta una scritta greca.

successiva sostituzione dei Greci nelle cariche direttive della gerarchia, e, in un processo plurisecolare, alla quasi totale sparizione del rito greco “indigeno”, è dovuto più all'acculturazione che ad un preciso concetto politico. Nel Cinquecento i Greci in Italia meridionale erano così numerosi, che ancora nel 1573 sembrò opportuno insediare una congregazione cardinalizia *pro reformatione Graecorum in Italia existentium et monachorum Ordinis Sancti Basilii* sotto la direzione del cardinale Giulio Antonio Santoro, già abate commendatario di S. Elia di Carbone.

Calabria e Sicilia presentavano situazioni divergenti: in Calabria esisteva un'organizzazione ecclesiastica greca consolidata, in Sicilia invece, al momento dell'arrivo dei Normanni, reggevano il clero parrocchiale e il monachesimo, benché in condizioni economiche modeste, ma era allo sfascio la gerarchia. A Palermo fu riportato in cattedrale l'arcivescovo greco Nicodemus, subito riconosciuto da papa Alessandro II, nella Sicilia orientale abbiamo, per il 1103, la notizia di un + Ιακωβος επισκοπος non meglio collocabile, ma comunque in buoni rapporti col vescovo latino di Catania e con Ruggero I. Il conte, infatti, non mirando alla deposizione di vescovi greci, aggirava il problema in Calabria con l'erezione della diocesi a Mileto, nominando vescovo un suo uomo di fiducia, Arnolfo, ed ottenendo la scissione del legame coll'arcivescovo di Reggio e la sottomissione diretta del vescovado al papa. In Sicilia era la residenza del conte a Troina ad essere scelta come sede di un vescovado latino senza aggancio ad una tradizione precedente – il trasferimento a Messina avvenne in un secondo momento e con modalità non del tutto chiare data la falsità della documentazione relativa – avviando in questa maniera la strutturazione di una gerarchia latina sull'isola, servendosi di personaggi come il suddetto Giacomo o, un poco più tardi, del vescovo Luca di Isola per le necessità rituali della popolazione greca.

La «latinizzazione» non fu ad effetto immediato; per un periodo piuttosto lungo siamo di fronte ad una convivenza relativamente pacifica di greci e latini nella stessa “parrochia” – parola utilizzata dalle fonti per la definizione territoriale di una diocesi – benché le differenze di rito e consuetudini, inevitabilmente, dovessero creare dissidi e disagi. La

funzione giuridica del vescovo, il controllo su i monasteri della sua diocesi relativo alla regolarità e moralità della vita monastica, non sembra aver creato, in linea di principio, problemi. Ordinari latini sorvegliavano monasteri greci – lo vediamo sullo schema della struttura ecclesiastica in Calabria –, vescovi greci monasteri latini. Semmai era la funzione sacramentale del vescovo a richiedere una distinzione secondo i riti benché uno dei nostri testi dimostri proprio la commistione anche liturgica non più tollerabile da parte del papa. Per ragioni pastorali c'era il bisogno di avere, accanto al vescovo residente di un rito un altro, vicario o ausiliario, per i fedeli del rito diverso. Il nodo giuridico da sciogliere era il divieto canonico, a ragione del particolare legame quasi sposalizio tra vescovo e diocesi, tra pastore e gregge, della contitolarietà di due vescovi per la stessa diocesi. In un primo periodo si ricorreva all'assistenza di un vescovo dell'altro rito, titolare di una diocesi confinante; in un secondo momento la soluzione in ambito latino era la ordinazione *in partibus* (tuttora in uso).

Abbiamo una serie di esempi della convivenza e coesistenza di greci e latini all'interno della stessa struttura ecclesiastica. Questo è il caso a S. Michele di Troina, dove le fonti scritte sembrano alquanto ambigue, il monumento architettonico come mi insegna Camillo Filangeri parla invece chiaro. A Catania troviamo canonici greci nel capitolo della cattedrale, non abbiamo invece testimonianze di una organizzazione parrocchiale greca, che però interpreto non come assenza di greci in città e diocesi ma come segno di una stato pacifico di relazioni tra i riti che consentiva una sorta di coabitazione. Notizie di un analogo inserimento nell'ambiente latino ci pervengono anche dalla Puglia, per esempio da Brindisi o da Altamura. Più fitta ancora è la documentazione per la Calabria. Il capitolo di Santa Severina era ancora esclusivamente greco nel 1198, quando Innocenzo III allontanò un candidato imposto da forze politiche locali non tanto perché latino ma soprattutto perché doveva essere un individuo privo della cultura indispensabile per una carica ecclesiastica di un certo rilievo: venne infatti definito *barbarus*. Che in questo periodo i canonici fossero sposati ci riferisce una lettera dello stesso papa del 1211; minacciando di sottrarre ai canonici le mogli, il signore di Santa Severina, Pietro Guiscard, riuscì nel suo intento di

estorsione: il capitolo cedette al convento di San Giovanni in Fiore la chiesa di Calabromaria, chiesa che, precedentemente e con la conferma da parte di Federico II, era stata conferita ai cistercensi di Corazzo. Quando l'arcivescovo tornò dalla sua visita a Roma, revocò subito questa concessione invocando contemporaneamente la speciale protezione del papa contro questo sopruso del potere laico. A partire dal 1220 possiamo costatare la presenza di canonici latini anche a Santa Severina, però come minoranza: nel 1275 per esempio sono quattro greci e un latino.

Sotto certi aspetti un'eccezione è il vescovo Giovanni di Crotona il quale, contraddistinto dal titolo di *magister*, aveva alle spalle un corso di studi non meglio identificabili e forse in passato una carriera nella cancelleria di Federico re di Sicilia. A lui, in considerazione della sua padronanza del greco e del latino e del fatto che nella diocesi di Crotona v'erano fedeli appartenenti ad entrambi i riti, papa Onorio III concesse nel 1217 la facoltà di celebrare sia in rito greco sia in rito latino. Dall'uso della lingua latina non doveva derivare alcun pregiudizio ai canonici di Crotona. Se questo sia da interpretare come indizio per una composizione esclusivamente greca del capitolo della cattedrale è una questione aperta. Giovanni comunque gestì con successo le trattative col despota di Epiro, Teodoro Comneno, per ottenere la liberazione del cardinale legato Giovanni Colonna caduto nelle mani di Teodoro durante il fallito attacco a Durazzo, fu nominato ripetutamente giudice delegato dal papa, ma verso la fine del 1220 rinunciò alla carica di vescovo e si ritirò in un monastero o un eremo. Un altro conoscitore delle due lingue tra i successori di Giovanni è il *magister* Nicolò da Durazzo che prima della nomina a vescovo era membro dell'amministrazione finanziaria della curia romana. Le sue citazioni falsificate dai padri della chiesa greca furono ritenute autentiche da Tommaso d'Aquino ed ebbero così, in Occidente, influenza e credito per secoli. Altri casi di simbiosi greco-latina, anche a livello linguistico, troviamo a Santa Severina ed a Rossano. Ruggero Stefanizzi, arcivescovo di Santa Severina firma, nel 1275, un documento a favore dell'archimandrita di S. Maria del Patir in questa maniera: + *Ego Rogerius Sancte Severine archiepiscopus* τα αγιωτατα υπεγραψα e il suo collega Angelo, arcivescovo di Rossano, sottoscrive nel 1280, sempre a favore del Patirion, + *Ego*

Angelus, Rossanensis archiepiscopus grecus, visis et prelectis autenticiis privilegiis hiis translatis capitulis et transumptis propria manu subscripsi. Entrambi gli esempi provengono dalla documentazione ancora inedita del Fondo Chigi della Biblioteca Vaticana.

Ciò era in pieno accordo coi principi stabiliti ai tempi di Innocenzo III. Il Lateranense del 1215 aveva espressamente autorizzato la coesistenza di rito greco e latino nei confini della stessa diocesi senza riferimento al rito del titolare. Inoltre il concilio aveva stabilito il dovere della competente autorità ecclesiastica, normalmente del vescovo, di provvedere, in aree di popolazione mista greca e latina, all'impiego di chierici idonei per ogni gruppo linguistico che fossero quindi in grado di amministrare i sacramenti e celebrare la messa con le debite differenze di rito e lingua. Una disposizione ribadita dal sinodo di Melfi, ma non erano i greci ad aver subito i danni. Alcuni prelati latini, per motivi poco nobili, avevano insediato in chiese di comunità latine preti di rito greco i quali si contentavano, a quanto sembra, di una retribuzione ancora inferiore a quella degli altrettanto precari vicari di rito latino.

Il riconoscimento del rito greco non indusse però la Santa Sede a tollerare ugualmente le commistioni di rito che derivarono dalla vicinanza degli insediamenti e dall'esperienza quasi giornaliera del diverso. Fu messo in discussione soprattutto il celibato, vincolante per il clero latino al momento del passaggio dagli ordini minori a quelli superiori, cioè per suddiaconi, diaconi e sacerdoti. Ai preti di rito greco, il Lateranense del 1215 aveva riconosciuto il diritto al matrimonio contratto secondo la prassi bizantina. Ne derivò una conseguenza nettamente in contrasto con una consolidata norma latina: i figli di preti, per l'ambiente latino maculati del *defectus natalium* che impediva loro di accedere allo stato clericale senza esplicita indulgenza pontificia, avevano le carte in regola se erano figli di un prete greco. Costoro potevano addirittura succedere al padre nel beneficio da lui tenuto, praticando in questo modo una quasi ereditarietà del beneficio ecclesiastico contro la quale la chiesa romana aveva combattuto per secoli, come dimostra il titolo 17 del primo libro delle decretali di Gregorio IX: *De filiis presbiterorum ordinandis vel non*. La congenita astuzia dei meridionali trovò subito il cavillo giusto: il chierico latino prese moglie agli ordini minori, poi passò al rito greco

facendosi ordinare sacerdote da un vescovo greco mantenendo la famiglia; i più furbi dopo qualche anno chiedevano il reinserimento nella chiesa latina – una specie di sanatoria – con la pretesa di potersi tenere la moglie. E l'eventuale figlio, al momento della vacanza, si presentava per la successione. Questi casi mal visti dalle autorità romane incontriamo tra l'altro nelle decretali. La stessa problematica era anche al centro del terzo capitolo degli statuti sinodali di Melfi del 1284. Un numero non tanto esiguo di chierici latini ebbero davanti agli occhi l'esempio dei preti greci sposati. Dopo aver ricevuto gli ordini minori contraevano matrimonio – fatto lecito anche nell'ordinamento latino –, in seguito passavano al rito greco che consentiva loro di farsi impartire anche gli ordini maggiori senza dover rinunciare al proseguimento della vita matrimoniale. Il cardinale Gerardo, a scanso di equivoci, dispose che nessun chierico potesse venir ordinato sacerdote senza esplicita rinuncia allo stato matrimoniale, fatta eccezione soltanto per quei soggetti che fossero in grado di comprovare senza ombra di dubbio la loro discendenza da genitori greci. La disposizione non sembra aver avuto un effetto tale da stroncare quest'abitudine, considerando il fatto che ancora la commissione per i Greci del Cinquecento si trovava casi analoghi all'ordine del giorno con una certa regolarità.

Al già ripetutamente citato sinodo di Melfi la questione più importante, ma sempre dopo la tassa *una tantum* per finanziare la spedizione contro Pietro III d'Aragona, era di natura dogmatica. Ribadendo un decreto del II Concilio di Lione (1274) si cercava di costringere tutto il clero greco del regno o meglio della sua parte continentale benché, sulla carta, le disposizioni del sinodo avrebbero avuto vigore in tutto il *Regnum Sicilie*, a inserire la clausola del *filioque* nel Credo, accettando così la dottrina romana che lo Spirito Santo procedesse sia dal Padre sia dal Figlio. Entro due mesi sarebbe entrato in vigore il relativo paragrafo dello statuto, che minacciava ai trasgressori la sottrazione di benefici e prebende da parte del vescovo diocesano o del superiore ecclesiastico, minacciando altresì di sospensione dall'incarico le autorità competenti in caso di mancato intervento. I vescovi avrebbero dovuto sorvegliare annualmente il rispetto di tale disposizione. Sappiamo ben poco sull'effetto della norma. Ci si potrebbe anche chiedere come il cardinale Gerardo si immaginasse sia la

realizzazione sia il controllo: si doveva inserire una parola latina nella doxologia greca o come doveva fare un vescovo magari ignaro del greco a controllare se effettivamente il clero greco alle sue dipendenze obbedisse al comandamento romano?

III. Il Mezzogiorno nella casistica delle decretali

Non c'è dubbio che potremmo discutere le decretali relative ai greci isolatamente in relazioni agli argomenti trattati come fecero i canonisti del passato; dal punto di vista storico mi sembra però consigliabile tracciare anche, se pur con rapidi accenni⁴, un quadro del contributo che dette il Meridione in materia di decretalistica, del contesto, quindi, in cui si inseriscono quei casi nei quali erano coinvolti espressamente anche greci.

In primo piano troviamo quesiti relativi al diritto matrimoniale in senso lato che comprende anche tutti i tipi di rapporti sessuali matrimoniali o extraconiugali che siano, e non mancano né un pizzico di pratiche magiche né la “fuitina”. L'assenza di una casistica particolare che coinvolga espressamente soggetti greci non significa affatto che non ci siano stati tali rapporti, matrimoniali e non, tra greci e latini, ma sottolinea invece che dal punto di vista del diritto canonico occidentale essi non erano considerati di natura abnorme, e che nessun vescovo – la prima istanza anche in questo campo – abbia sentito il bisogno di chiedere il parere del papa. A dimostrazione del fatto che in una situazione di convivenza ravvicinata tali rapporti siano inevitabili servono i casi di rapporti considerati illeciti con soggetti di fede musulmana. Da un lato ci sono i casi di stupro consumato su donne e ragazzi, dall'altro la convivenza *more uxorio* di un saraceno con una cristiana per 14 anni, entrambi nella giurisdizione dell'arcivescovo di Palermo. Alessandro III prevede pene pecuniarie per il delitto di stupro, in casi particolarmente gravi verrà però chiesto l'intervento del tribunale regio. Questo si collega bene alla contemporanea legislazione normanna sugli *adulteria* e la competenza riservata in essa al tribunale regio in caso di *insultus et*

4. Più dettagliatamente l'ho fatto in altra occasione.

violentia. Matrimoni tra cristiane e saraceni vengono interdetti, come pure rapporti sessuali, il caso inverso non sembra affatto contemplato dalla normativa. La prima parte della decretale relativa all'abuso sessuale veniva anche recepita nel Liber Extra.

Inoltre vediamo il clero coinvolto nelle risse e nei giuochi alquanto violenti praticati nei paesi e re Guglielmo rimproverato dal papa a proposito degli interventi pubblici nel regime dei beni ecclesiastici. Questi argomenti meriterebbero una trattazione a parte, mentre qui concentriamo l'attenzione sulla casistica a partecipazione greca.

Di costante attualità veniva considerata una decisione di Celestino III comunicata all'arcivescovo di Otranto nella seconda metà dell'anno 1192. Il fatto va raccontato perché nelle bellissime cinquecentine del Liber Extra che, grazie alla gentilezza dell'amico Enrico Mazzaresse, ho potuto consultare in questi giorni, il testo è già ridotto all'essenziale benché il caso, senza riferire i nomi, venga descritto in apparato e si rinviì anche alla *Compilatio II ubi integra narratio facti huic fragmento magnam lucem affert*, si mette però in evidenza soltanto il nucleo della decisione: *volumus de cetero commixtiones et consuetudines rituum in ordinibus conservari*. Qui un errore di stampa sembra addirittura esprimere il contrario di quello che Celestino aveva ordinato: in futuro cercate di evitare tale mescolanza di rito nelle ordinazioni sacerdotali. Mentre sulla datazione e sul destinatario, l'arcivescovo di Otranto appunto, la *Collectio Seguntina* ha fatto piena luce non c'è altrettanta chiarezza sul nome del vescovo greco: alcuni redattori di collezioni, tra di loro quello della *Seguntina* che pur aveva a disposizione il registro del papa, hanno lasciato in bianco non potendolo inquadrare con le loro conoscenze geografiche. Ma neanche noi riusciamo a identificare la sede di un vescovo *Cathamarsiliensis* – questa sembra la forma più accreditata –. Questo vescovo aveva ordinato sacerdote il latino Giovanni, senza osservanza dei tempi previsti dall'ordinamento latino (*quattuor tempora*), il vescovo diocesano latino che nei testi non è meglio identificato l'aveva sospeso per questa irregolarità, e Giovanni, probabilmente con l'aiuto del signore nella cui cappella prestava servizio, fece ricorso al papa. Questi, dopo aver ricordato le norme ecclesiastiche *Cum secundum regulas ecclesiasticas ...* ed aver constatato la prassi vigente *in partibus Calabriae*

(espressione piuttosto dotta per la fine del dodicesimo secolo) che vedeva ordinazioni di Latini da parte di Greci e viceversa *Quia vero sicut dicitur in partibus Calabriae latini a grecis et greci a latinis secundum alterutrius institutionis observantiam ordinantur...*, incaricò l'arcivescovo, in quanto esperto delle usanze locali, di indagare e di reintegrare Giovanni nel caso che la sua ordinazione fosse consona alla prassi locale.

Altri esempi relativi ai Greci saranno trattati sulla base dei testi allegati.

Il racconto impressionistico del monachesimo greco, dell'intervento dei sovrani normanni nella sua organizzazione, della sottomissione di S. Elia di Carbone a Monreale per motivare ulteriormente la sua erezione ad arcivescovado, le crisi e le riforme nel '400 e '500, le successioni e sostituzioni nelle cariche vescovili, i problemi economici e tanto altro — non posso approfondire tutti questi aspetti in un breve saggio⁵ e quindi cercherò di commentare rapidamente i testi dell'appendice.

IV. Analisi dei testi

Passiamo ora alla discussione della documentazione allegata. L'ordine che seguirò è quello stabilito dalla cronologia delle fonti. Mi auguro che alcuni esempi provochino una discussione animata che potrebbe trovare spazio sulla rivista!

Il primo testo ci dimostra l'ambientazione del racconto miracoloso in un contesto feudale più familiare ad un pubblico normanno che facilitava la comprensione della disperazione di Pietro che aveva, come sembrava, perso il cavallo appena acquistato con una notevole spesa a causa della sua strafaloneria.

Il secondo è una firma sotto un documento proveniente dalla Terra di Bari; più precisamente fu redatto nella città di Bari nel 1105. L'autore di questo verso – Grifone stesso data l'autografia della firma – ha espresso bene, a mio parere, la complessa situazione demografica tra greci e latini longobardi che si era radicata in Puglia durante il dominio bizantino e che la conquista normanna non aveva cambiata: la città di Bari ancora un

5. Spero che i riferimenti bibliografici lo consentino all'interessato.

centro di popolazione greca benché sotto il regime anche giuridico dei latini, quindi *critis Barenensis*, e la regione saldamente in mano latina e perciò: *Iudex Apuliensis*. Il motivo per cui questo ragionamento ha preso poi la forma del versetto, fenomeno piuttosto diffuso sul versante adriatico dell'Italia meridionale, costituirebbe l'argomento di un'altra conversazione da sviluppare in altra sede.

Il terzo testo, benché non riguardi direttamente né i Greci né il Meridione, lo presento a titolo di cronaca poiché esso è poco conosciuto: due commercianti latini, l'uno Romano e l'altro Genovese, i quali non volevano risolvere il conflitto sorto tra di loro a Costantinopoli lì sul Bosforo, ma a casa, in Italia. Il papa Adriano IV, in questo caso, interviene nell'esercizio del dominio temporale su Roma, non in qualità di sommo pontefice pur servendosi degli strumenti disponibili a quest'ultimo. Sull'esito della faccenda non siamo informati .

Il quarto esempio illustra lo sforzo economico talvolta necessario per l'acquisto di libri indispensabili per il culto: benché si tratti di un affare concluso tra greci interviene l'amministrazione latina della città di Bari per redigere l'atto di cessione di una casa di proprietà della chiesa di San Simeone de Scutellis *obediens et subiecta Barenensis archiepiscopatus* in cambio di otto libri "ecclesiastici" in scrittura greca ed inoltre dietro pagamento di due once di tari d'oro da parte dell'acquirente Giovanni Nauclero. Ci troviamo di fronte alla normalità del periodo: la chiesa di rito greco sottoposta alla giurisdizione dell'ordinario latino. Prima di procedere alla transazione l'abate aveva anche interpellato taluni *sapientes* per avere una specie di nullaosta, cioè la conferma da parte loro che la cessione della casa alle condizioni previste non significasse una diminuzione illecita del patrimonio ecclesiastico rigorosamente vietata dalla normativa canonistica vigente.

Il quinto brano è estratto da un diploma concesso da Guglielmo II nel 1188 al vescovo di Patti a conferma della composizione raggiunta nella controversia contro il cappellano regio, *magister* Benedetto. Questi aveva contestato, sostenendo l'appartenenza alla chiesa di S. Filippo del Mela (*in valle Melacii*) concessagli in prebenda dal re, il possesso di un territorio i cui confini vengono descritti nel documento al vescovo, mentre quest'ultimo lo reclamava per la sua dipendenza S. Lucia del Mela

fondata, a sua volta, all'inizio del secolo su un insediamento saraceno. I nomi presenti nella descrizione non sono contraddistinti da epiteti di carattere etnico con l'eccezione del saraceno Maimone, villano della chiesa di S. Filippo, però i nomi stessi rivelano l'etnia diversa. Questo fatto va letto, a mio parere, come testimonianza di una pacifica convivenza ed un analogo stato sociale che rendeva superflua una distinzione particolare tra i gruppi etnici. Era sufficiente l'ascrizione come *burgensis* ad uno o all'altro degli insediamenti. Una fitta presenza greca in zona è ancora attestata nelle *Rationes decimarum* della colletta indetta per il 1308 - 1310: a Santa Lucia sono i cappellani Andrea e Nicola, a San Filippo un certo Tommaso a rendere il loro contributo. Colgo l'occasione per far notare che, sempre in diocesi di Messina, troviamo il pagamento congiunto di tutto il clero sia greco sia latino di un comune che disponeva di chiese officiate nei due riti: a Caronia⁶, a Ficarra, a Randazzo, a Geraci (Siculo). Se poi la successione *presbiteri ... greci et latini* abbia un significato quantitativo in relazione alla consistenza demografica non sono in grado di stabilirlo.

Arriviamo dunque al gruppo delle decretali di cui sono in grado di presentarvi il testo intero. La prima di queste è il responso di Clemente III a un quesito postogli dal vescovo Bartolomeo di Agrigento – autore di una invettiva contro il malcostume del clero sia greco sia latino⁷ –, databile al 1190 ed ascrivibile a Bartolomeo sulla base della *Collectio Seguntina*. Recepita anche nel *Extra* (X 5.38.7) e quindi di continua importanza, la decretale stabilisce come sanzione la sospensione perpetua *a divinis* contro quei sacerdoti greci i quali premeditadamente o in maniera dolosa avrebbero soffocati i loro figli con ulteriore penitenza in caso di scandalo pubblico; in caso di incuria invece si poteva limitare la sanzione a sospensione temporanea con chiaro riferimento alla funzione preventiva della pena. Doveva essere una prassi diffusa magari provocata dalla rinuncia all'aborto che anche la chiesa greca non considerava del tutto lecito – ma fare morire i figli non mi sembra tanto preferibile. Comunque, il testo è anche una testimonianza per la persistenza del rito greco e quindi

6. Alla riscossione della seconda rata vengono nominati *Presbiter Romanus grecus et Riccardus, rectores ecclesiarum SS. Marie et Nicolai casalis Caronie*.

7. *Qua in clericorum mores invehitur grece et latine*.

della popolazione greca nella Sicilia sudoccidentale dove a livello documentario è rimasto ben poco.⁸

In perfetta sintonia con i costumi del contemporaneo monachesimo latino troviamo i monaci del Patirion vicino Rossano. L'archimandrita si era rivolto al papa per sapere come comportarsi nei confronti dei suoi monaci rissosi. Celestino III citando una decisione di Alessandro III la quale sottopone quei monaci che si picchiano dentro il chiostro al giudizio del loro abate per la pena e l'assoluzione, fa applicare le stesse modalità previste per i Cistercensi. Diverso sarà il trattamento nel caso che la vittima del picchiatore abbia perso l'uso di una delle articolazioni o sia addirittura deceduta. Se l'abate non se la sentisse di trovare la sentenza giusta dovrebbe rivolgersi al vescovo diocesano. Qui la cancelleria pontificia mancò della solita precisione: nel caso del Patirion non sarebbe stato competente l'arcivescovo di Rossano ma di nuovo il papa poiché il monastero era direttamente soggetto al pontefice romano.

Dopo questa bella immagine di vita in convento passiamo finalmente al caso citato in apertura. Problemi aveva creato all'editore lo scioglimento del titolo del vescovo che è il primo dei tre destinatari delegati da papa Celestino III a risolvere la querela di Nicola contro Giovanni Grafeo e Filippo de Lagene: Mazara in Sicilia sembrava collegarsi male con Capaccio e con la prassi di scegliere dignitari ecclesiastici che operavano nella stessa regione. Escludendo la Lucania, dove si prestava come possibile emendamento per Mazara la sede di Marsico, per la presenza dei parrocchiani greci e considerando anche l'incarico a un cappellano regio HOLTZMANN considerò l'arcidiacono di Capaccio in qualche modo distaccato alla corte normanna di Palermo e quindi decise per la *lectio* Mazariensi. Altri si ostinarono ad ambientare la storia in Lucania, ma anche i nomi dei Greci portano senza dubbio in Sicilia e, soprattutto, l'arcidiacono di Capaccio si rivela canonico di Palermo di nome Bartolomeo che troviamo testimone in un documento dell'arcivescovo Gualtiero nel 1188.⁹ Il cappellano dovrebbe essere

8. Fatto confermato dalle Rationes decimarum, dove incontriamo sacerdoti greci di nome latino: Henricus, Fridericus Calsia, Johannes Sutor, Guillelmus, Riccardus.

9. Il KAMP ritiene possibile che sia identico con l'omonimo vescovo di Siracusa (1215 - 1226).

Rainaldo tesoriere della chiesa di Palermo e anche notaio della cancelleria reale; emissario di Tancredi durante le trattative per il concordato di Gravina era forse per questa via conosciuto al papa. Il vescovo, infine, sarà Lorenzo che nella lacunosa serie dei presuli di Mazara è attestato per il 1188. Il fatto più interessante della questione delle decime mi sembra nel nostro contesto che la fonte dimostra la coabitazione di fedeli dei due riti nella stessa parrocchia in questo caso gestita da un sacerdote latino, assente ma probabilmente sostituito da un vicario, e l'indicazione che una chiesa per i Greci in quella zona non esisteva ed i Greci quindi si facevano persino battezzare nella chiesa dei Latini. Considerando questo scenario si dovrebbe arrivare alla conclusione che le attestazioni di preti e chiese di rito greco non forniscono un quadro completo di tutta la popolazione greca, ma solo di quella parte che viveva in insediamenti omogenei o comunque così consistenti da consentire economicamente la gestione di chiese per entrambi i riti. Da sottolineare è anche che secondo l'esposto del querelante i possedimenti dei due si trovano nella stessa parrocchia; indicazione importante poiché su domanda del vescovo di Siracusa, Riccardo Palmer, Alessandro III aveva deciso a chi dovessero spettare le decime nel caso di soggetti che risiedevano in una parrocchia, ma lavoravano e guadagnavano in un'altra.

In conclusione un brano dalla *Rhetorica antiqua* di Boncompagno da Signa (* circa 1170 a Signa, † circa 1240 a Firenze). L'impostazione enciclopedica della sua opera porta l'autore a considerare anche il pianto una manifestazione retorica. Dall'ordine geografico che segue la sua descrizione mi sembra probabile che consideri proprio il costume dei Greci nell'Italia meridionale accanto a quello dei Siciliani, Pugliesi, Campani e Calabresi. Vi risparmio i tedeschi che Boncompagno mette vicino ai Saraceni, altrimenti sarebbe veramente da piangere, ma non si può ignorare la sua raffinata critica anticlericale che mette in rilievo la gioia dei chierici quando muore un cristiano – lui non lo dice espressamente ma anche allora si pagava profumatamente.



Figura 1: BF. 651 - 653, a.1212



Figura 2: BF. 3584, a.1247

APPENDICE

Elenco dei testi

1. Il cavaliere greco
2. Critis Barenis ...
3. Ruberie latine a Costantinopoli
4. Un patrimonio per libri
5. Una comunità rurale pluriethnica
6. Il prete infanticida
7. Rissa in convento
8. Assenteisti ed evasori
9. L'enciclopedia del pianto
10. La tassazione curiale
a) Esempi di tassazione b) Esempi di esenzione c) Grafici
11. La struttura ecclesiastica della Calabria
12. Riferimenti bibliografici

1. sec. XI: Un miracolo di Sant'Elia lo Speleota.

Dal cap. 34 della *Vita S. Helie*, versione latina (fine sec. XI.) — Ed. Maria Vittoria STRAZZERI, *Una traduzione dal greco ad uso dei Normanni: la vita latina di Sant'Elia lo Speleota*, in: *Archivio storico per la Calabria e la Lucania* 69, 1992 (pubblicato 1994), 1 - 108, qui 70 riga 964 - 987.

Rursus in eodem tempore eques quidam nomine Petrus erat quem Dei famulus pro sua bona intentione colebat. Qui quadam die cum ad eum secundum usus consuetudinem venisset equum super sepulcra quorundam nuper defunctorum monachorum stabulavit suum. Hora erat quasi vespera. Adiit autem beatum virum. Qui post pacis osculum locutus cum eo prandere eum fecit. Post refectionem vero lecto membra pausans dulce dormivit. Ecce vero ante aurore crepusculum in visu monachus astitit, e²tate iuvenis eique dixit: " Quid fecisti? Cur super nostra habitacula tuum equum stabulare voluisti? Ab illo igitur penitere habebis. " A somno ilico excitur, ad stabulum itur, equus terre² prostratus semivivus invenitur. Currit ad patrem, seriatim visionem et factum indicat, clamavit, eiulat, pretium nondum equi se dedisse accusat, suis a dominis se exhereditaturum conqueritur si difficultas beneficium deservendi inesse videatur. " Affer ", inquit sanctus, " aque² stillantis a rupe super hanc nostram criptam imminenti. " Cumque detulisset in vasculo benedixit atque ei dixit: " Hanc aquam gutturi eius infunde et statim revocabitur sanitati pristinae. " Quod cum factum fuisset equus a solo quo iacuerat seminex esurgens seque excutiens mandere cepit nullaque egritudo in illo apparuit. Eques de vectoris sanitate letus effectus patri sancto gratias post Deum agens domum rediit et ulterius quod fecerat scilicet stabulationem equitali in loco minime presumpsit.

2. Sottoscrizioni pugliesi versificate

+ Critis Barensis Grifo iudex Apuliensis.
Bari 1105

COD.DIPL.BARESE 5, Nr.42

Grifone, giudice a Bari, con una firma semplice in COD.DIPL.BARESE 5, Nr.43 :1105, Nr.53 :1108, framm.10 :1108. Nel 1107 il catepano Gosfridus Gallipolitanus gli conferma una donazione del duca Ruggero: ibd.. Nr.47. Cfr. BABUDRI, Poesia 57. *Critis* da κριτης .

+ Non opponatur quia Kurileone dicatur.
Corato 1159

COD.DIPL BARESE 9, 63f. Nr.55: 1159 Mai, ind 7

+ Stephanides natus Iohannes scriba testatur.
Conversano? 1162

CONIGLIO, Conversano 223f. Nr.107: 1162 Jan.

3. Ruberie latine a Costantinopoli

1155 Papa Adriano IV incarica l'arcivescovo ed i consoli di Genova di provvedere al risarcimento dei danni inflitti al cittadino romano S. dal loro concittadino Baldoino.

— PFLUGK -HARTTUNG, Acta Pontificum ..., Stuttgart, 1884 , p.357 Nr. 405

Adrianus episcopus, servus servorum dei, venerabili fratri archiepiscopo et dilectis filiis consulibus Ianuensibus salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii et fidelis nostri S., civis Romani, nuper conquestionem accepimus, quoniam, cum Constantinopolim remaneret,

Bald(uinus), filius Henrici Guercis, concivis vester, damnum LX librarum ei presumpsit inferre. Quocirca per presentia vobis scripta mandamus, quatenus ei universa ablata velociter et sine fatigatione restitui faciatis. Alioquin nos in iusticia sua non poterimus ei deesse, nec obsistemus ulterius, quominus ad recuperationem rerum suarum debeat, prout melius potuerit, laborare. Datum Rome apud Sanctum Petrum, XVI Kl. Martii.

4. Un patrimonio per libri

1171 Ursone, abate di San Simeone di Bari, acquista otto libri liturgici greci in cambio di una casa attigua alla sua chiesa .

— Roma, Archivio Doria-Pamphili (dall'archivio di S. Elia di Carbone); ed. ROBINSON, Cartulary II, 2, 84ff. Nr. 50.

Dominice incarnationis anno millesimo centesimo septuagesimo primo, regni autem domini nostri Gulielmi victoriosi regis Sicilie, ducatus Apulie, principatus Capue anno sexto, die septimo mensis Decembris, quarte indictionis. Ego Urso, sacerdos et abbas licet immeritus ecclesie Sancti Simeonis, que de Scutellis vocatur et est obediens et subiecta Barensis archiepiscopatus, declaro, quia pertinet eidem sancte mee ecclesie una domus orreata cum eadem sancta ecclesia coniuncta. Que videlicet domus quia parum et fere nullum nobis praestat ecclesiasticum necessarium duxi illam Iohanni Nauclero filio domini Retini Barensis tradere et vicariare. Et recepi ab illo ex inde in vicaria alias res mobiles que magis utiles et necessarie sunt eidem nostre sancte ecclesie. Ordine tamen et ratione subiunctis unde colloquium habui cum quampluribus civibus Bari sapientibus, qui quidem satis utile et honestum tale negotium eidem nostre sancte ecclesie cognoverunt unanimiter illud michi facere mandaverunt. Quapropter rogavimus dominum Iohannem Macciocotam regalem Barensis discretum iudicem ut eidem nostro facto interesset. Et continuo ante eiusdem domini iudicis presentiam et aliorum bonorum et nobilium hominum subscriptorum testium quibus tam predicta quam subscripta nota facta sunt omnia. Ego qui Urso sacerdos et abbas bona mea voluntate una cum Kiri Sectano Calabrensi meo avvocato per festucam dedi, tradidi et vicariavi eidem predicto Iohanni Nauclero totam

et integram prescriptam domum orreatam. Que videlicet domus his finibus ambitur: A prima orientis parte est altera domus ipsius ecclesie, a secunda meridiei parte est ipsa sancta ecclesia, a tertia parte occidentis est claustrum ipsius ecclesie, a quarta denique septentrionis parte est domus et palearia Meliciacce de Ieronimo. Infra hos siquidem fines dedi, tradidi et vicariavi coram presentia predicti domini iudicis et subscriptorum testium cum iamdicto meo avvocato eidem predicto Iohanni Nauclero totam et integram praesignatam domum orreatam una scilicet cum inferioribus et superioribus suis parietibus lignamine, tectumine et guttis suis, transitibus et exitibus suis atque cum ascensu et descensu suo per scalas pertinentes et cum omnibus intra se habitis et contentis sibi que pertinentibus et cum omnibus pertinentiis suis. Et pro huius presentis dationis, traditionis et vicariationis confirmatione nunc de presenti recepi ex inde ab eodem predicto Iohanne de Retina in vicaria cum predicto meo avvocato octo libros ecclesiasticos gragis litteris scriptos. Qui omnes valde sunt necessarii eidem sancte mee ecclesie, tamen ut inde meliorata sit haec nostra vicariatio, dedit et adiunxit michi causa meliorationis ad opus et utilitatem praedictae sancte ecclesie suscipere cum iamdicto meo avvocato duas uncias aureorum tarenorum bonorum Siciliae. In ea ratione ut a presenti die unanima haec praedicta datio, traditio et vicariatio cum suis omnibus pertinentiis qualiter prelegitur transacta sit in potestate et dominio eiusdem praedicti Iohannis de Retina et eius heredum habendi, dividendi, possidendi et omnia in ea et de ea faciendi, ut eorum fuerit voluntas, sine mea et de meis posteris abbatibus, prioribus, rectoribus requisitione et contrarietate et de omnibus hominibus. Ego et mei successores, defensores inde eis simus ab omni nostro et eiusdem sancte ecclesie debito servitio et relegatione et ab omni huiusmodi persona que eos inde querere vel molestare seu calumniare presumpserit, quotiescunque ut quieto iure et sine omni dampno atque impedimento semper ex inde maneant omni parte securi. Super hoc autem ego qui sum Urso sacerdos et abbas bona mea voluntate una cum iamdicto meo avvocato ante ipsum dominum iudicem et subscriptos testes gaudiam et me ipsum mediatorem eidem praedicto Iohanni de Retina dedi eo tamen ut ego et mei posteri abbates, priores et eiusdem ecclesie rectores maneamus et stemmus semper in hac praedicta datione, traditione et vicariatione facta in prenotato ordine et ratione et in nullo eam infringere vel remove queramus, sed defendentes eam ab omnibus, ut prelegitur, omnia faciamus et

adimpleamus praedicto Iohanni Nauclero et eius heredibus qualiter sunt expressa; sed si que praeleguntur non adimpleverimus et per causationem seu per legem eos inde misimus quoquomodo vel ingenio demus eis penam centum aureorum solidorum quecque tamen narrata sunt adimplentes ingrati. Et pro his omnibus adimplendis ego prememoratus Urso sacerdos et abbas vicariator obligatus et mediator licentiam eidem predicto Iohanni de Retina Nauclero et eius heredibus praebui pignas eas meas et meorum posterum abbatum, priorum et eiusdem sancte ecclesie rectorum hunc et inhunc quascunque nobis ubicumque invenerint donec praelecta omnia eis adimpleamus sine cautione et appellatione pignerantibus. Hoc autem breve scripsit Elesantides Romualdus notarius cum subnotatis presentialiter inventus.

† *Regalis questor Barensium iudex Iohannis Macciaccotta.*

† *Bartolomaeus Georgii filius.*

5. Una comunità rurale plurietnica

1188 Dal diploma di Guglielmo II per il vescovo Stefano di Patti

— (D W.II. 149)

Quarum terrarum et vinearum divisiones, sicut ipsi proposuerunt, hee sunt: videlicet a flumine Sancte Lucie sicut ascendit sepis vinee Coste Fagie et | Robberti de Agnete usque ad sepem vinee Gualterii de Ginucestro, ubi est fossatum, et inde ascendit vallis que est inter terram et vineam Maymonis Lar|dofage, saraceni villani ecclesie Sancti Philippi, et vineam Algerii versus orientem et inter vineam Iohannis Stracari et eandem vineam Algerii et vadit usque ad viam que | ducit ad Sanctum Philippum et ad Sanctam Luciam. Abinde ascendit inter vineas Iohannis de Sergio, Gentilis et Rogerii, generi quondam Luce militis, burgensium | scilicet Sancti Philippi, atque vineas filiarum Dominici et Gilberti de Venatore, Eustasii, Grimaldi et Plastari, burgensium Sancte Lucie, usque ad sepera et fossatum | que sunt inter maiorem vineam Sancte Lucie et

vineam eiusdem Rogerii. Deinde sicut veniunt ipsa sepi et fossatum usque ad avenellam que ducit ad Sanctum / Philippum , et inde vadunt per medium fossati , quod est liberum de vinea Sibilie , filie quondam Raonis , burgensis Sancti Philippi, et transeunt vallonem usque ad sepem et fossa/tum que sunt inter vineam Petri Scazioti , burgensis Sancte Lucie, et vineam Philippi de Hebdochia, burgensis Sancti Philippi, et vadunt per fossatum ipsum et sepem et per sepem / que est inter vineas Arcudii Changemii et Heritionis et ipsam vineam Philippi de Ebdochia et vineam Scarparene, et descendunt ad conductum aque molendini Sancti / Philippi, et divertunt versus meridiem paulisper usque ad terram Nicolai Cantamissa, et vadunt inter ipsam terram et terram predicti molendini recta linea usque ad / flumen Gaydare et inde ascendunt per ipsum flumen versus meridiem et divertunt ad lapidem qui est in vinea Johannis de Ursetta, et inde ascendunt usque ad cilium mon/tis, ubi est vinea Buttatii, et vadunt per cristam sicut fluunt aque versus Sanctum Philippum contra occidentem usque ad lapides albos qui sunt in vinea Rogerelli / et descendunt per vineam Petri de Grimaldo in vallem Roberti de Agnete et descendunt per viam fluminis Sancte Lucie, que est subtus ripam, et vadunt per lapidem / magnum album immobilem usque ad sepem prenominatam supradicti Coste Fagie.

6. Il prete infanticida

1190 Papa Clemente III stabilisce le pene da infliggere a preti greci i cui figli vengano trovati morti nei loro letti.

— Migne PL 204, 1490 Nr.26 ; indirizzo e data sulla base di Seg. in HOLTZMANN, Collectio Seguntina 427 Nr. 26; cfr. HOLTZMANN, Kanonistische Ergänzungen 163 Nr.222; It.Pont. X, 265 Nr.14; ENZENSBERGER, Cultura giuridica 180.

Idem [= Clemens III.] Agrigentino episcopo in eodem libro R. Quesitum est a nobis utrum sacerdotibus Grecis, quibus legitimo matrimonio licet uti, publica sit poenitentia imponenda, si eam sibi postulent pro filiis oppressis iniungi. Huic igitur consultationi taliter

respondemus, quod si ipsis procurantibus vel studiose negligentibus filii in lectis reperiuntur oppressi, ab officio altaris debent perpetuo abstinere et eis gravior quam laicis, non tamen publica, nisi id in publicum veniat, poenitentia debet imponi. Qui tamen non solum a sacrorum ordinum executione cessabunt, verum etiam si sunt infra ipsos, ad eos minime assumantur. Verum si ex incuria mortui inveniantur filii in cunis, et fuerit illud occultum, poena eis pro arbitrio poenitentiarii imponatur et in terrorem aliorum ad tempus abstineant a celebratione missarum. Dat. Lat. III id. iulii, pontificatus nostri anno III.

7. Rissa in convento

1192 Celestino III all'archimandrita del Patirion

— ed. HOLTZMANN, Kanonistische Ergänzungen 155 Nr. 208.

Idem (Celestinus III.) archimandrite de Patiro in eodem anno.

Quod sedis apostolice responsum requiritis super his, de quibus non inmerito dubitatis, et interim exinde prudentiam tuam commendamus et amovemus a vobis auctoritate presentium omnem penitus materiam dubitandi. Cum itaque proponendum duxeritis, utrum monachi, si intra claustrum se percusserint, pro absolutione petenda sint ad presentiam sedis apostolice destinandi, hoc vobis duximus felicitis memorie Alexandri predecessoris nostri sequentes vestigia¹⁰ respondendum, quod, si monachi vel regulares canonici se intra claustrum percusserint, non sunt ad sedem apostolicam destinandi, sed iuxta prudentiam et discretionem suorum abbatum debent subici discipline, et si abbatum discretio non sit ad eorum correptionem sufficiens, diocesani episcopi est providentia requirenda. Secundum hoc igitur licebit tibi, dilecte fili archimandrita, si quos ex monachis tuis tales inveneris, servata severitate discipline regularis absolvere, nisi forte talis percussio fuerit, quod ex ea membrorum diminutio vel mors fuerit subsecuta. Dat. Lat. eodem anno.

10. X 5.39.2; JL. 12180 al vescovo di Exeter.

8. Assenteisti ed evasori

1193 Celestino III incarica il vescovo di Mazara, l'arcidiacono di Capaccio ed un cappellano regio, di costringere i greci Giovanni Grafeo e Filippo di Lagene a pagare la decima al loro parroco Nicola, studente a Parigi.

— Walther HOLTZMANN, *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia V - X*, in: QFIAB 38, 1958, 67 - 175, qui 161f. Nr.220. — cfr. ENZENSBERGER, *Cultura giuridica* 179f.

Idem (Celestinus III) Mazariensi episcopo, Caputaquensi archidiacono et regio capellano in eodem libro.

Conquestione Nicholai studentis Parisius apostolatui nostro innotuit, quod Iohannes Grafeus et Philippus de Lagene Greci parrochiani sui decimam reddere contradicant ea occasione pretensa, quia cum Greci sint Latinis dare decimas non coguntur, cum tamen ipsi et ea que possident sint in diocesi et territorio Latinorum et pro parte decimas reddunt, sed pro longe maiori parte eas subtrahere non verentur. Quia vero decime ex debito requiruntur, que tributa sunt egentium animarum, et licet dispar sit in aliis ritus Grecorum ab observatione Latinorum, tamen quoad parrochialia iura reddenda equa est inter utrosque conditio, presertim cum alia Grecorum ecclesia ibi constituta non sit, cui teneantur super huiusmodi respondere, et in ecclesia Latinorum baptismum sumant, cui debent reddere tympanum, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, ut, nisi alia rationabilis causa impediatur, eos ad decimarum prestationem et diligentius moneatis et efficaciter inducatis et, si per contumaciam satisfacere contradicunt, censura eos ecclesiastica, sicut iustum fuerit, appellatione postposita compellatis. Quod si [non] omnes etc. Dat.Lat. eodem anno.

9. L'enciclopedia del pianto

Da Boncompagno de Signa, *Rhetorica antiqua*

— ED. ROCKINGER, Briefsteller 141 - 143.

De hiis qui Romanos imitantur in planctu.

Siculi, Apuli, et Campani in plangendo mortuos et in ducendo computatrices obseruant consuetudines Romanorum.

Illi autem uel ille, qui uel que computatrices habere non possunt, pronunciant sicut sciunt carmina sui doloris.

De consuetudine Grecorum.

Greci namque in planctu ex parte obseruant consuetudines Romanorum, et computatrices inducunt. set dolor tunc de uena cordis procedit quando Grecus aliquem pilum de barba euellit. ea siquidem ora emittuntur clamores, et multiplicatur fletus.

De Calabritanis.

Uxor Calabritani defuncti remoto uelamine non paruam capillorum quantitatem euellit, et quicumque uenit ad plangendum, semel aperta manu percutit illam capitis particulam de qua uxor ipsa quasi ex toto capillos euulsit, et dicit percutiens: o captiua.

...

...Qualiter plangunt Anglici Boemi Poloni Ruteni atque Sclai.

Anglici Boemi Poloni Ruteni atque Sclai potum suum cum fletu permiscunt donec ebrietate sunt affecti, et ita remanent solito iocundius consolati.

...

De consuetudine Ungarorum.

Ungari amare plangunt. set dolor illis adherere non potest, quia semper sunt in castris, et siluas et solitudines uenando transcurrunt.

...

De Sardis et Barbaris.

Sardi zelotipi more uenantium ictu uocis uerberant aerem quando plangunt, et Barbari tanquam lupi ululant, et mulieres eorum ganniunt sicut uulpes.

...

De felicitate sacerdotum et clericorum super planctu defunctorum.

Felicia sunt agmina sacerdotum, et clericorum caterue beate, quia cum alii flebiles uoces emittunt ipsi dulciter modulantur, cum alii gemunt ipsi rident, et cum alii pre dolore suspirant ipsi pre gaudio iocundantur.

10. La tassazione curiale

a) esempi di tassazione

La tassazione curiale (*servitia*)

I dati si riferiscono al pontificato di Innocenzo VI (1352 - 1362)

	reddito annuo (fl.)	<i>servitia</i> (fl.)
Rouen; Winchester	12 000	4000
Aquileia; Colonia; Canterbury; Salisburgo	10 000	3333 1/3
Exeter; Lincoln; Magonza; Passau; Nicosia (Cipro)	5 000	1666 1/3

Sul reddito si paga un terzo

Nessun vescovado italiano e tanto meno meridionale nel gruppo dei più redditizi.

Il gettito della tassa dei *servitia*:

	fl.	%
Sicilia	6780	0,9
Italia meridionale	22 359	2,9
Italia centrale	19 517 ² / ₃	2,5
Italia settentrionale	50 152 ² / ₃	6,5
Italia (entrate complessive)	98 809 ¹ / ₃	12,9
Grecia	3 797 ¹ / ₃	0,5
Cipro	9 257	1,2
Impero germanico	136 255 ¹ / ₃	17,7
Entrate complessive	767 730 ² / ₃	100

b) esempi di esenzione

Esenzione *propter paupertatem*

ROSSANO*

S. Adriano 1402

S. Maria del Patir

Mileto

sottoposto al papa

S. Bartolomeo di Trigona

S. Elia di Galatro

S. Giovanni di Laura 1346, 1362

Spanopetro, S. Pietro 1396

REGGIO

CALABRIA

S. Angelo di Tuccio

S. Filippo di Grito

S. Maria di Malochio

S. Maria di Terreti

S. Maria di Trapezzomata

S. Martino di Mesa

S. Nicola di Calamizzi

S. Pancrazio di Scilla 1351

S. Salvatore de Calomeno

1346,1350,1386,1396

S. Marco Argentano
(Malvito)

S. Sosti 1399

Nicastro

S. Nicola di Flagiano 1404

S. Maria di Carrà

Gerace*

S. Maria di Pugliano 1359


S. Nicodemo

S. Filippo di Gerace

* vescovo di rito greco ancora nel '300.


c) Grafici

pagamenti provenienti dall'Italia



reddito della tassa dei

servitia



11) La struttura ecclesiastica della Calabria nel '200 e '300

COSENZA

Martirano

ROSSANO*

S. Adriano

S. Maria del Patir

SANTA SEVERINA*

Umbriatico

Cerenzia

Belcastro

Isola di Capo Rizzuto

Strongoli

S. Leone*

Mileto

sottoposto al papa

S. Bartolomeo di Trigona

S. Elia di Galatro

S. Giovanni di Laura

Spanopetro , S. Pietro

REGGIO CALABRIA

S. Angelo di Tuccio

S. Filippo di Grito

S. Maria di Malochio

S. Maria di Terreti

S. Maria di Trapezzomata

S. Martino di Mesa

S. Nicola di Calamizzi

S. Pancrazio di Scilla

S. Salvatore de Calomeno

S. Marco Argentano

S. Sosti

(Malvito)

Crotone*

Nicastro

S. Nicola di Flagiano

S. Maria di Carrà

Catanzaro (Taverna)

Squillace

S. Giovanni Teriste

Tropea

Oppido*

Gerace*

S. Maria di Pugliano

S. Nicodemo

S. Filippo di Gerace

Bova*

S. Maria di Teotocu

Bisignano immediato

* vescovo di rito greco ancora nel '300.

12) Riferimenti bibliografici

Fonti

BATIFFOL Pierre, Ungedruckte Papst- und Kaiserukunden aus Basilianischen Archiven, in *Römische Quartalsschrift* 2 (1888) 36 - 63.

BRECCIA Gustavo, Archivum Basilianum. Pietro Menniti e il destino degli archivi monastici italo - greci, *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*. 71, 1991, 14 - 105.

HOBERG Hermann, *Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationibus ab anno 1295 usque ad annum 1455 confecti*, Città del Vaticano 1949 [Studi e testi 144]

HOBERG Hermann, *Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innocenz VI. Zweiter Teil: Die Servitienuittungen des päpstlichen Kamerars*. Paderborn 1972, XII, 36*, 301 [Görres - Gesellschaft. Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstl. Hof- und Finanzverwaltung 1316 - 1378, vol. 8]

GIRGENSOHN Dieter, *Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum*, t. X: Calabria - Insulae. Zürich 1975 [Regesta pontificum romanorum: Italia pontificia, X]

LAURENT Marie-Hyacinthe — GUILLOU André, *Le "Liber visitationis" d'Athanasie Chalkéopoulos (1457-1458)*. Contribution à l'histoire du monachisme grec en Italie méridionale. [Studi e testi, 206] Città del Vaticano: Bibl. Apost. Vaticana 1960.

MESSINA. IL RITORNO DELLA MEMORIA. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I. Messina, Palazzo Zanca - 1 marzo / 28

aprile 1994, a cura di Grazia Fallico, Aldo Sparti, Umberto Balistreri, Palermo 1994.

PONTIFICIA COMMISSIO ad redigendum codicem iuris canonici orientalis. Fontes. Series III: pubblicazione di documenti pontifici iniziata nel 1943. (Codificazione canonica orientale): 15 voll. di atti pontifici, a partire da Clemente I fino a Eugenio IV. Il volume relativo ai pontificati di Innocenzo IV e Alessandro IV fu mai pubblicato. Come esempio cito: TÀUTU A.L., Acta Urbani p.p. VI (1378-1389), Bonifacii p.p. IX (1389-1404), Innocentii p.p. VII (1404-1406) et Gregorii p.p. XII (1406-1415). [vol.XIII,1] Roma 1970.

RATIONES DECIMARUM ITALIAE:

Apulia - Lucania - Calabria, a cura di Domenico VENDOLA. Città del Vaticano 1939 ; Sicilia, a cura di Pietro SELLA. Città del Vaticano 1944 [Studi e testi 84; 112]

RUSSO Francesco, Regesto Vaticano per la Calabria, I - III , Roma 1974 - 1977. Il terzo volume fino al 1537, Indici per i voll. I - V pubblicati nel 1980.

TRINCHERA Francesco, *Syllabus graecarum membranarum*. Napoli 1865.

CUSA Salvatore, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati I (in 2 tomi), Palermo 1868-1882 (ristampa Köln - Wien 1982).

Studi sulle fonti canonistiche

DENZEL Markus A., *Kurialer Zahlungsverkehr im 13. und 14. Jahrhundert. Servitien- und Annatenzahlungen aus dem Bistum, Bamberg*. Stuttgart 1991 (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hg. von R. Gömmel und J. Schneider, Bd.43).

DENZEL Markus A., Kleriker und Kaufleute. Polen und der Peterspfennig im kurialen Zahlungsverkehrssystem des 14. Jahrhunderts, in *VSWG* 82, 1995, 305 - 331.

DUGGAN Charles, *Decretals and the Creation of "New Law" in the Twelfth Century*, 1998 [Variorum CS 607]

ENZENSBERGER Horst, Cultura giuridica e amministrazione nel regno normanno-svevo, in *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d' Italia*, vol.II, Catania 1987, 169 - 188.

HOLTZMANN Walther, Die Benutzung Gratians in der päpstlichen Kanzlei im 12. Jahrhundert, in: *Studia Gratiana* 1, 1953, 323 - 349

HOLTZMANN Walther, *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia V - X*, in: *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 38, 1958, 67 - 175

KUTTNER Stephan, *Canonisti nel mezzogiorno*, in: *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di Manlio BELLOMO, vol. II, Catania 1987, 9-23.

Chiesa Greca e Chiesa Latina; i Greci in Italia meridionale.

Studi generali

HESTER Paul David, *Monasticism and Spirituality of the Italo - Greeks*, Thessalonike 1992 [*Analekta Blaladon*, 55]

FALKENHAUSEN Vera von, *Magna Grecia bizantina e tradizione classica. Vicende storiche e situazione politico-sociale*, in: *Magna Grecia bizantina e tradizione classica. Atti XVII Conv.Studi sulla Magna Grecia*. Taranto 1977. Taranto 1978 [1982] , pp. 61 - 90.

FALKENHAUSEN Vera von, *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in: *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, a cura di Gabriella Rossetti [*Istituzioni e società nella storia d'Italia*, t. 1], Bologna 1977, pp. 321-377

FALKENHAUSEN Vera von, *Zur Regentschaft der Gräfin Adelasia del Vasto in Kalabrien und Sizilien (1101 - 1112)*, in: *Studies in honour of Cyril Mango presented to him on April 14, 1998*. Edited by Ihor SHEVCHENKO and Irmgard HUTTER, Stuttgart - Leipzig 1998, 87 - 115.

GIUNTA Francesco, *Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna* Palermo 1974.

GUILLOU André, *Culture et société en Italie Byzantine (VIe - XIe s.)* [*Collected studies series*] London : Variorum 1978.

LOUD Graham, A. *Byzantine Italy and the Normans*, in: *Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift für Byzantinistik* 13 (1988) 215 - 233

MÉNAGER Léon-Robert *La "byzantinisation" religieuse de l'Italie méridionale (IX - XII siècles) et la politique monastique des Normands d'Italie*, in *Revue d'Histoire ecclésiastique* 53 (1958) 747 - 774 ; 54 (1959) 5 - 40.

- MÉNAGER Léon-Robert, *Hommes et institutions de l'Italie normande*. [Collected studies series, 136] London: Variorum 1981, 372 S.
- PERTUSI Agostino, *Scritti sulla Calabria greca medievale*. Introduzione di Enrica Follieri, Soveria Mannelli 1994.
- SPANO B., *La grecità bizantina e i suoi riflessi geografici nell'Italia meridionale e insulare*, Pisa 1965.

Il rito greco

- FOLLIERI Enrica, I santi della Calabria bizantina, in: *Calabria bizantina. Vita religiosa e strutture amministrative. Atti del primo e secondo incontro di Studi Bizantini* . Reggio Cal. 1974 71 - 93 [Parallelo 38]
- GUILLOU André, Preghiera e devozione nell'Italia meridionale, in: *Calabria bizantina. Tradizione di pietà e tradizione scrittoria nella Calabria greca medievale*. A cura di Domenico Coppola , Reggio Calabria 1983, 47 - 54
- MORISANI G., *De protopapis et deutereis Graecorum et catholicis eorum ecclesiis diatriba*. Napoli 1768.
- La chiesa greca in Italia dall'VIII al XV secolo* , 3 voll. [Italia sacra, t. 20-22], Padua 1973.
- KRAJCAR J., *Cardinal Giulio Antonio Santoro and the Christian East*, Roma 1966 [Orientalia Christiana Analecta, 177]
- LISI Giuseppe, *La fine del rito greco in Terra d'Otranto*, Brindisi 1988 [Chiesa e società, III]
- JOHNS Jeremy, The Greek Church and the Conversion of Muslims in Norman Sicily, in: *Bosphorus. Essays in Honour of Cyril Mango*, edd. St. Efthymiadis, Claudia Rapp, D. Tsougarakis (= *Byzantinische Forschungen* 21, 1995) , 133- 152.
- RODOTÀ P.P., *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia*. 3 voll., Roma 1758 - 1763.

Organizzazione ecclesiastica, il papato

ENZENSBERGER Horst, Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der Könige von Sizilien nach dem Konkordat von Benevent (1156), in: *Deutsches Archiv* 36, 1980, pp.385 - 432

ENZENSBERGER Horst, «Quoniam ut ait apostolus». Osservazioni su lettere di indulgenza nei secoli XIII e XIV, in: *Studi Medievali e Moderni. Arte, letteratura, storia* 1, 1999, 57 - 100 [= « *Misericorditer relaxamus* » *Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento*, a cura di Luigi Pellegrini e Roberto Paciocco], in particolare p.70s.

HERDE Peter., Das Papsttum und die griechische Kirche in Süditalien vom 11. bis zum 13. Jahrhundert, in *Deutsches Archiv* 26 (1970) 1 - 46.

HERDE Peter, Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina während des Krieges der Sizilischen Vesper und die Synode von Melfi (28. März 1284), in: "*Rivista di Storia della Chiesa in Italia*" 21 (1967) 1 - 53

HOFMANN Thomas: *Papsttum und griechische Kirche in Süditalien in nachnormannischer Zeit: (13. - 15. Jahrhundert)*; ein Beitrag zur Geschichte Süditaliens im Hoch- und Spätmittelalter. 1994. - XI, 472 S. Würzburg, Univ., Diss., 1994.

FALKENHAUSEN Vera von, Chiesa greca e chiesa latina in Sicilia prima della conquista Araba, in: *Archivio Storico Siracusano* 5 (1978-79), pubbl. 1985, pp. 137 - 155.

FALKENHAUSEN Vera von, Mileto tra Greci e Normanni, in: *Chiesa e Società nel Mezzogiorno. Studi in onore di Maria Mariotti*, Soveria Mannelli: Rubbettino 1999, 109 - 133

FALKENHAUSEN Vera von, Reggio bizantina e normanna, in: *Calabria bizantina. Testimonianze d'arte e strutture di territori*, Soveria Mannelli 1991, 249 - 282

KAMP Norbert, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien.I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194 -1266*. 4 voll., München 1973 - 1982 (Münstersche Mittelalter-Schriften , 10/I, 1 - 4)

LAVAGNINI Bruno, S. Luca vescovo di Isola e la data del suo viaggio in Sicilia (1105) , in *Byzantion* 34, 1964, 69 - 76

Il monachesimo greco

BATIFFOL Pierre, *L'abbaye de Rossano*, Paris 1891.

ENZENSBERGER Horst, Der Ordo S. Basilii, eine monastische Gliederung der römischen Kirche (12.-16. Jahrhundert), in: *La chiesa greca in Italia dall'VIII al XV secolo* [Italia sacra, t. 20-22], Padova 1973, 1139-1151 .

FALKENHAUSEN Vera von, I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avvento dei Normanni: continuità e mutamenti, in: *Il passaggio dal dominio bizantino allo Stato normanno nell'Italia meridionale*. Atti del secondo Convegno internazionale di studio sulla Civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia (Taranto - Mottola, 31-10/4-11 - 1973), Taranto 1977, 197 - 229.

FALKENHAUSEN Vera von, Il monachesimo italo - greco e i suoi rapporti con il monachesimo benedettino , in: *L'esperienza monastica benedettina e la Puglia* , vol.I , Galatina 1983, 119 - 135.

FALKENHAUSEN Vera von, Die Testamente des Abtes Gregor von San Filippo di Fragalà , in: *OKEANOS. Essays presented to Ihor Shevchenko on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students*, vol. VII [Harvard Ukrainian Studies] 1983, 174 - 195.

GIUNTA Francesco, Il monachesimo basiliano nella Sicilia normanna, in: *Basileo di Cesarea: la sua età e il Basilianesimo in Sicilia*. Atti del Congresso Internazionale, Messina 3 - 6 dicembre 1979 , Messina 1983, 709 - 732.

LAVAGNINI Bruno, Aspetti e problemi del monachesimo greco nella Sicilia normanna, in: *Byzantino-Sicula*. Palermo: ISSBI 1966, pp. 51 - 65.

MERENDINO Erasmo, Patrimonio immobiliare e ambiente socio-economico dei monasteri "basiliani" di San Pantaleo e San Nicola di Calamizzi nel XVI Secolo, in *BBGG* 49 - 50, 1995 - 1996, 289 - 292.

SCADUTO Mario, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza sec. XI - XIV*. Ristampa anastatica dell'edizione 1947 con aggiunte e correzioni. [Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi, 18] Roma: Storia e letteratura 1982.

Libri e lingua

CANART Paul, Gli scriptoria calabresi dalla conquista normanna alla fine del secolo XIV, in: *Calabria bizantina. Tradizione di pietà e tradizione scrittoria nella Calabria greca medievale*. A cura di Domenico Coppola. Reggio Calabria 1983, 143 - 160.

CARACAUSI Girolamo, *Lessico greco della Sicilia e dell'Italia meridionale (secoli X - XIV)*, Palermo 1990.

DEVREESSE Robert, *Les manuscrits grecs de l'Italie méridionale*. Città del Vaticano 1955 [Studi e testi, 183]

FOTI Maria B., *Il monastero del S.mo Salvatore in Lingua Phari*. Proposte scritte e coscienza culturale, Messina 1989

KAPSOMENOS S. G., Le insule di lingua greca nell'Italia meridionale dal punto di vista storico-linguistico, in: *Magna Grecia bizantina e tradizione classica*. Atti XVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 9 - 14 ottobre 1977. Taranto 1978 [= 1982] , pp. 289 - 302.

LUCÀ Santo, Le diocesi di Gerace e Squillace: tra manoscritti e marginalia, in *Calabria bizantina. Civiltà bizantina nei territori di Gerace e Stilo*, Soveria Mannelli 1998, 245 - 341.

MERCATI Giovanni, *Per la storia dei manoscritti greci...* Città del Vaticano 1935 [Studi e testi, 68]

WELLAS Michael B., *Griechisches aus dem Umkreis Kaiser Friedrichs II*. [Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 33] München: Arbo - Gesellschaft 1983, pp. XIV, 170.

ROHLFS Gerhard, *Grammatica storica dei dialetti italogreci*, München 1977.